

TITOLO I

Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1 - Natura e fini

1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.	1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica dotata di autonomia. Essa ha come fini l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze. Concorre al progresso culturale e civile della società.
2. L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.	2. L'Università promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento. Favorisce la diffusione della cultura ed il trasferimento tecnologico.
3. Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.	3. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali.
4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.	4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente. Può partecipare a società di diritto privato secondo quanto previsto all'art. XX.
5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.	5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.

Articolo 2 - Valori fondamentali

1. L'Università recepisce pienamente i valori della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.	1. L'Università recepisce pienamente i valori della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
	2. Considera la pari dignità delle persone proprio valore fondante e pertanto promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, in particolare nei confronti di coloro che in essa operano o ad essa si rivolgono.
	3. Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico.
2. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.	4. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la più ampia partecipazione e trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità degli atti.
	5. Opera affinché tutte le decisioni siano frutto di comportamenti integri ed obiettivi. In particolare si dota di norme volte a prevenire e risolvere le situazioni di conflitto di interessi.
3. Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.	ABROGATO
4. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si	6. Si adopera nei confronti delle persone disabili a

adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.	rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
5. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.	7. IDEM
6. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.	8. IDEM
7. Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.	9. Imposta le proprie attività su criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia delle strutture scientifiche, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 3 - Attività istituzionali

1. Sono attività istituzionali dell'Università la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti e dei diritti degli studenti.	1. Sono attività istituzionali primarie dell'Università la ricerca e la didattica, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e dei diritti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere.
2. L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.	2. Sono altresì attività istituzionali quelle volte all'avviamento alla ricerca, alla diffusione della cultura, al trasferimento tecnologico, alla prestazione di servizi tecnico-scientifici e alla tutela della salute.
3. Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.	3. Assicura uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento.
	4. Assicura ai singoli ed alle proprie strutture le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali, nel rispetto di un'equa ripartizione delle risorse stesse.

Articolo 4 - Attività didattiche e formative

1. L'Università organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di ateneo e ne valuta l'efficacia.
2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative.

Articolo 5 (ex4) - Attività didattiche e formative

1. L'università, sulla base delle risorse disponibili e di un adeguato programma di sviluppo, determina ed aggiorna periodicamente l'offerta didattica e stabilisce gli ordinamenti dei relativi corsi di studio, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Organizza, coordina e sostiene le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli.
3. Sottopone a costante valutazione l'efficacia dei processi formativi e l'adeguatezza culturale e professionale dei curriculum didattici.
4. Sostiene le attività di ricerca previste nei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.
5. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione ed opportunità di

	conseguimento di titoli congiunti.
3. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a corsi post-universitari.	6. Organizza, anche in concorso con enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione ai corsi universitari e per l'inserimento professionale. Assicura il tutorato disciplinare. Predisporre servizi di orientamento nel corso degli studi, anche con la collaborazione degli studenti.
4. Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.	7. Assicura spazi e strutture per lo studio e per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.
5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.	8. IDEM
6. Promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.	9. Istituisce, anche in collaborazione con enti esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali.

Articolo 5 - Attività di ricerca scientifica

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'ateneo.
2. Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.
3. Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.
4. L'Università, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma.
5. Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il

Articolo 4 (ex 5) - Attività di ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca liberamente proposta dai suoi ricercatori, singoli o organizzati in gruppi. Ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati e fondi propri. Si adopera per la massima circolazione dei risultati.
2. Si dota di strutture di supporto alle attività di ricerca cui fornisce risorse finanziarie, logistiche e di personale.
3. Stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con committenti pubblici o privati che abbiano interesse ai risultati delle ricerche. Favorisce la divulgazione dei risultati nel rispetto degli accordi di riservatezza stabiliti con il committente.
4. Valuta le ricerche unicamente sotto il profilo della loro qualità scientifica, utilizzando i criteri generalmente adottati dalle diverse comunità scientifiche nazionali ed internazionali.
ABROGATO
Confluito nel comma 3

mondo della produzione e del lavoro, l'Università stipula altresì contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che abbiano interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.	
5. L'Università favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.	Confluito nel comma 3
7. La partecipazione del personale docente e tecnico amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni, è disciplinata dal regolamento generale di ateneo.	5. La partecipazione del personale alle ricerche di cui al comma 3 è disciplinata da apposite norme regolamentari. Tali norme prevedono altresì le quote-parti dei corrispettivi da destinare all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, e al potenziamento delle attività didattiche e formative.
	6. I titolari di assegni di ricerca e di borse di ricerca partecipano alle attività di ricerca ai fini della loro formazione scientifica ed avviamento alla ricerca. Apposite norme regolamentari disciplinano la durata massima complessiva e le modalità di fruizione di tali posizioni.
8. L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di ateneo.	ABROGATO
9. Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, e al potenziamento delle attività didattiche e formative.	Confluito nel comma 5
10. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.	7. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine si avvale di pareri di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.

Articolo 6 - Attività mediche assistenziali

1. L'Università definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al Titolo V, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attività mediche assistenziali prestate dalla Facoltà di Medicina e chirurgia.	1. L'Università è garante delle attività di ricerca, didattica e assistenziale quali funzioni istituzionali inscindibili proprie dell'area medica.
2. Tali attività sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale e con le altre modalità previste dalle leggi vigenti, anche attraverso la eventuale costituzione di un policlinico.	2. Instaura e tiene i rapporti col sistema sanitario nazionale; delibera in merito salvaguardando la libertà di ricerca e di didattica ed il rispetto degli stati giuridici del personale.

Articolo 7 – Diritto all'informazione

1. È garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Università, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.	1. L'Università garantisce la pubblicità di tutte le attività svolte, ed in particolare del loro oggetto, delle modalità di svolgimento, dei responsabili e delle fonti di finanziamento.
	2. I verbali delle sedute degli organi collegiali, dopo la loro approvazione, sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti e degli interessi economici dell'Università. Essi vengono pubblicati tempestivamente, compresi i documenti allegati, su apposite pagine web dell'ateneo e delle sue strutture.
2. L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.	3. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

Articolo 8 – Personale

	1. L'Università privilegia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Un apposito regolamento disciplina le procedure di instaurazione, la durata minima e la durata massima complessiva dei rapporti di lavoro e di collaborazione a tempo determinato.
	2. Si dota di strumenti regolamentari intesi a prevenire e rimuovere situazioni e comportamenti lesivi delle prerogative, dei diritti e delle opportunità dei singoli lavoratori. Sono fatti comunque salvi gli istituti previsti da altre fonti.
	3. Tutela la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale anche assicurando la salubrità e la funzionalità delle strutture e degli ambienti di lavoro.
1. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.	ABROGATO
2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.	4. Elabora ed attua programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.
<i>Dall'art. 9</i>	5. Favorisce le attività culturali, ricreative, sociali e sportive del personale, mettendo a disposizione servizi, strutture e risorse adeguate.

Articolo 9 – Attività culturali, ricreative e sociali

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.	Confluito nell'art.8
--	----------------------

Articolo 10 – Patrimonio dell'università

1. L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico e artistico.
2. L'Università riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
3. Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.

Articolo 9 (ex 10) – Patrimonio dell'università

1. L'Università si avvale per le proprie attività del patrimonio immobiliare a sua disposizione, operando anche per un ampliamento del medesimo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Ne cura il mantenimento e ne dispone un efficace utilizzo.
2. Riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
ABROGATO

Articolo 11 – Regolamenti

1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui al Titolo V .
--

Articolo 10 - Regolamenti

IDEM
